

## **Quesito in ordine alla applicazione di un giudice del lavoro**

*(Risposta a quesito del 9 giugno 2004)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 giugno 2004:

« - vista la nota n. 525 in data 20 maggio 2004 con cui il Presidente del Tribunale di Civitavecchia chiede di conoscere se, in particolari circostanze e con provvedimento motivato, il giudice del lavoro possa essere destinato temporaneamente in applicazione, per esigenze di servizio, alla sezione civile e alla sezione penale per comporre il collegio;

- considerato che l'art. 38 del decreto legislativo n. 51/98 che detta disposizioni relative alle sezioni lavoro delle Corti di Appello e dei Tribunali, al quarto comma, testualmente recita: *"il magistrato trasferito non può essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'Ufficio, salvo ricorrano particolari esigenze da indicare nel provvedimento di deroga"*;

- considerato che il paragrafo 131 della circolare consiliare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2004/2005 prevede che:

*"I magistrati assegnati a posti di organico di lavoro, di regola, non devono essere destinati in applicazione ovvero in supplenza a funzioni di diversa natura, salvo che ricorrano esigenze imprescindibili che devono essere indicate nei relativi provvedimenti"*;

delibera

di rispondere al quesito posto dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia come in parte motiva. »